

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2022-413 del 31/01/2022
Oggetto	Concessione di attraversamento demaniale con manufatto per lo scarico/immissione di acque meteoriche COMUNE: S.Lazzaro CORSO D'ACQUA: rio Acquafredda TITOLARE: Comune di S.Lazzaro di Savena CODICE PRATICA N. BO21T0111
Proposta	n. PDET-AMB-2022-416 del 28/01/2022
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno trentuno GENNAIO 2022 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

OGGETTO: concessione di attraversamento demaniale con manufatto per lo scarico/immissione di acque meteoriche

COMUNE: S.Lazzaro

CORSO D'ACQUA: rio Acquafredda

TITOLARE: Comune di S.Lazzaro di Savena

CODICE PRATICA N. BO21T0111

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di Demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e ss.mm.e ii, che istituisce l'Agencia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agencia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del Decreto Legislativo (DLgs) N. 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la Delibera di Giunta della Regione Emilia Romagna (DGR) n. 2173/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore Generale di ARPA con Delibera n. 87/2015 che istituisce la nuova Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) e le assegna la competenza all'esercizio delle nuove funzioni

attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPA n. 96/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico di ARPAAE con decorrenza dal 01/01/2016 ed in via transitoria nelle more del completamento del processo di riordino del sistema di governo territoriale di cui alla LR n. 13/2015;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- La DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie regionali di cui agli art. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAAE proposto dal Direttore Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;
- la Determina n.873/2019 del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni di Bologna che con decorrenza dal 01/11/2019 approva la modifica dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area e conferisce gli incarichi di funzione;

viste le seguenti norme in materia di gestione dei corsi d'acqua, opere idrauliche, demanio idrico e disciplina dei procedimenti di concessione demaniali:

- Il Regio Decreto 25 luglio 1904, n. 523 e s.m.i.;
- la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004, n. 7;
- la Legge Regionale 6 marzo 2007, n. 4;

- la deliberazione della Giunta Regionale 18 Maggio 2009, n. 667 recante "Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS)";

considerato che con la LR n.7/2004, si è provveduto a disciplinare il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio del titolo concessorio all'utilizzo del demanio idrico, determinando le tipologie di utilizzo e i relativi canoni da applicare;

preso atto che in merito agli oneri dovuti per l'utilizzo del demanio idrico la Regione Emilia Romagna ha emanato le seguenti disposizioni:

- DGR 18 Giugno 2007, n. 895; DGR 29 Giugno 2009, n. 913; DGR 11 Aprile 2011, n. 469; DGR 17 Febbraio 2014, n. 173, recanti "Revisione canoni del demanio idrico ex art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004"
- L.R. n. 2/2015 art. 8 recante "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico", stabilendo nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico nonché fissato l'importo minimo del deposito cauzionale.

vista l'istanza acquisita al PG.2021.177241 del 17/11/2021 (proc. BO21T0111) presentata dal Comune di S.Lazzaro di Savena con sede legale in Piazza Bracci n.1, C.F. 00754860377 in persona del legale rappresentante titolato alla firma degli atti , con cui si richiede la concessione di attraversamento demaniale ad uso fosso a cielo aperto per lo scarico/immissione di acque meteoriche nel rio Acquafredda (De mm 400) in comune di S.Lazzaro di Savena (Bo), in area catastalmente identificata al Foglio 24 antistante il mapp. 403 e al Foglio 25 antistante il mapp. 2;

preso atto che l'ente esecutore dell'intervento per conto del Comune è il Consorzio della Bonifica Renana, come da Convenzione tra i due Enti acquisita agli atti, stipulata su Deliberazione della Giunta comunale n.48 del 31/03/2021 per la realizzazione di interventi di manutenzione sulla rete idraulica minore;

dato atto che a seguito della pubblicazione della domanda di concessione sul BURERT n.347 del 09/12/2021 non sono state presentate osservazioni nè opposizioni al rilascio della concessione;

verificato che la concessione è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette, precisamente all'interno del Parco regionale dei Gessi Bolognesi e

Calanchi dell'Abbadessa e omonimo Sito Natura 2000 ZSC e ZPS IT 4050001, e che pertanto rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;

Preso atto delle seguenti autorizzazioni rilasciate al Consorzio della Bonifica Renana in qualità di esecutore dell'intervento ed allegate all'istanza di concessione:

- nulla osta idraulico del Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna, rilasciato ai sensi del R.D. 523/1904 con determinazione n. 3286 del 21/09/2021, espresso in senso favorevole con prescrizioni;
- nulla osta e valutazione di incidenza rilasciati dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale con atto n. 70 del 03/05/2021, espressi in senso favorevole con prescrizioni;

ritenuto che i nulla osta e valutazione di incidenza sopra richiamati rilasciati al Consorzio della Bonifica Renana debbano essere allegati al presente atto e costituire parte integrante del disciplinare di concessione con le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche a cui è assoggettato il Comune in qualità di concessionario dell'area demaniale (allegati 1 e 2);

preso atto della richiesta di esenzione dal versamento del canone di occupazione contenuta nell'istanza in cui si dichiara che l'occupazione è finalizzata all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 e D.G.R. 173/2014;

ritenuto che il Comune sia esente dal versamento del deposito cauzionale ai sensi della L.R. n.2/2015 comma 4, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009;

considerato che l'uso per il quale è richiesta la concessione è manufatto per lo scarico di acque ai sensi della L.R. 7/2004 art. 20 comma 3 lett. e);

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle spese d'istruttoria di € 75,00;

preso atto dell'avvenuta sottoscrizione per accettazione del disciplinare di concessione in coda al presente atto da parte del concessionario assunta agli atti con PG.2022.13849 del 28/01/2022;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario della Struttura all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti.

Attestata la regolarità amministrativa,

visto il D.lgs. 33/2013 e s. m. i. ed il piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza Arpae,

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa,

1) di rilasciare al Comune di S.Lazzaro di Savena con sede legale in Piazza Bracci n.1, C.F. 00754860377 in persona del legale rappresentante titolato alla firma degli atti, la concessione di attraversamento demaniale ad uso fosso a cielo aperto per lo scarico/immissione di acque meteoriche (De mm 400) nel rio Acquafredda in comune di S.Lazzaro di Savena (Bo), in area catastalmente identificata al Foglio 24 antistante il mapp. 403 e al Foglio 25 antistante il mapp. 2;;

2) di stabilire che la concessione ha decorrenza dalla data di adozione del presente atto e durata sino al **31/12/2039** (ai sensi dell'art. 17 della L.R. n.7/2004) ed il concessionario qualora intenda protrarre l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza.

3) di stabilire che le condizioni da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale, sono contenute nel disciplinare in coda alla presente Determinazione dirigenziale;

4) di stabilire che le ulteriori condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo del bene demaniale sono contenute nel nulla osta idraulico del Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna, rilasciato al Consorzio della Bonifica Renana in qualità di ente esecutore dell'intervento, con determinazione n. 3286 del 21/09/2021 acquisito agli atti ai sensi del R.D. 523/1904, espresso in senso favorevole con prescrizioni ed allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 1);

5) di stabilire che ulteriori prescrizioni sono contenute nel nulla osta e nella valutazione di incidenza dell'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale, rilasciati al Consorzio della Bonifica Renana in qualità di ente esecutore dell'intervento, con atto n. 70 del 03/05/2021, allegato come parte integrante e sostanziale del presente atto (allegato 2);

6) di stabilire l'esenzione dal pagamento del canone annuale di € 243,30, in qualità di occupazione finalizzata all'esercizio di attività istituzionali dell'Ente richiedente senza scopo di lucro, ai sensi della D.G.R. 895/2007 lettera e) e D.G.R. 173/2014;

7) di stabilire che il concessionario sia esentato dal versamento della cauzione di € 250,00 a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori, in quanto ente pubblico inserito nel conto economico consolidato individuato ai sensi della Legge di contabilità e finanza pubblica n. 196/2009;

8) di dare atto che l'importo dell'imposta di registro dovuta è inferiore a € 200,00, secondo quanto stabilito dal D.L. n.104 del 12/09/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 128 del 8/11/2013 e pertanto la registrazione andrà effettuata solo in caso d'uso, ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e della Circolare del Ministero delle Finanze n. 126 del 15.05.98;

9) di dare atto che il responsabile del procedimento è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico Ubaldo Cibin;

10) di inviare copia del presente provvedimento per gli aspetti di competenza:

- al Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna;
- all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale;

11) di stabilire che la presente Determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di ArpaE alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m. i.;

13) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori

profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche alle quali è vincolata la concessione di occupazione demaniale richiesta da

TITOLARE Comune di S.Lazzaro di Savena con sede legale in Piazza Bracci n.1, C.F. 00754860377

art. 1

Oggetto di concessione

COMUNE: S.Lazzaro di Savena (Bo)

CORSO D'ACQUA: rio Acquafredda

COORDINATE CATASTALI: Foglio 24 antistante mapp. 403 e Foglio 25 antistante il mapp. 2

TIPO DI CONCESSIONE: concessione di attraversamento con manufatto per lo scarico/immissione di acque meteoriche de mm 400

PROCEDIMENTO: BO21T0111 su istanza acquisita al PG.2021.177241 del 17/11/2021

art. 2

Condizioni generali

Il presente Disciplinare tecnico è rilasciato per l'occupazione demaniale e l'esecuzione delle opere in oggetto secondo l'ubicazione le modalità indicate nei disegni e con le ipotesi istituite nel progetto allegato alla domanda suddetta, nei limiti delle disponibilità dell'Amministrazione, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. L'utilizzo del bene demaniale dovrà essere esclusivamente quello indicato nel presente atto.

Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.

La presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti demaniali, indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre Amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di polizia idraulica.

Il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa.

Per quanto concerne l'attivazione dello scarico e l'accettabilità ambientale delle acque reflue scaricate si segnala che sono condizionate al rispetto delle prescrizioni

emanate, ai sensi del D.Lgs.152/2006 Parte Terza e/o Parte Seconda e dalle correlate altre normative nazionali o regionali vigenti, dalle Autorità competenti in materia di Autorizzazione settoriale allo scarico, e/o altri provvedimenti di Autorizzazione Unica (AUA, AIA, A.U. rifiuti o energetiche, ecc..) che ricomprendono la matrice scarico in acque superficiali. Il Titolare della concessione demaniale all'immissione di acque reflue in corpi idrici del demanio regionale è tenuto, prima di attivare lo scarico, a verificare l'accettabilità dello stesso ai sensi delle sopra citate normative presso l'Autorità Ambientale competente;

Il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi. Il risarcimento per gli eventuali danni che fossero arrecati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del Concessionario.

Tutte le opere inerenti e conseguenti al presente disciplinare tecnico saranno a carico esclusivamente del Concessionario.

Art. 3

Variazioni alla concessione e cambi di titolarità

Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa, come individuata nella cartografia allegata, e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione della Amministrazione concedente.

La concessione si intende rilasciata al soggetto ivi indicato; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza alla scrivente Struttura entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e tutti gli oneri derivanti dal presente atto dovranno essere assunti dal nuovo concessionario.

Art.4

Durata e rinnovo della concessione

La concessione ha efficacia dalla data di adozione del presente atto e la scadenza è fissata al **31/12/2039** (ai sensi dell'art. 17 della LR n.7/2004). L'Amministrazione concedente ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, L.R. 7/2004, alla revoca della stessa, qualora sussistano motivi di sicurezza idraulica, ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. Il concessionario qualora intenda protrarre

l'occupazione oltre il termine concesso, dovrà esplicitamente presentare domanda di rinnovo prima della scadenza, nei termini indicati dall'art. 18 della LR n.7/2004.

Art. 5

Rinuncia e cessazione dell'occupazione demaniale

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione alla scrivente Struttura prima della scadenza della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare la rinuncia alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, entro la scadenza della concessione.

Alla cessazione dell'occupazione, per qualunque causa determinata, il Concessionario ha l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi nei modi e nei tempi indicati dall'Amministrazione concedente. Qualora il Concessionario non provvedesse, l'Amministrazione può provvedere d'ufficio all'esecuzione in danno dell'interessato.

Art.6

Vigilanza e violazioni agli obblighi di concessione

Il Concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo ed alla vigilanza.

La destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, il mancato pagamento di due annualità, nonché la sub-concessione a terzi comportano la decadenza della concessione a norma dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Art.7

Condizioni e prescrizioni tecniche

Il concessionario è tenuto inoltre al rispetto delle specifiche condizioni e prescrizioni tecniche da osservarsi per la realizzazione delle opere e l'utilizzo del bene demaniale, contenute nel nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio sicurezza territoriale e Protezione civile di Bologna al Consorzio della Bonifica Renana in qualità di ente esecutore dell'intervento, con determinazione n. 3286 del 21/09/2021 (allegato 1).

Il concessionario è altresì tenuto al rispetto delle prescrizioni contenute ne nulla osta con valutazione d'incidenza rilasciati al Consorzio della Bonifica Renana in qualità di ente esecutore dell'intervento con atto n. 70 del 03/05/2021 dall'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Orientale (allegato 2).

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.